

Genova, 12 maggio 2003

Prot. 90/2003

Al Signor Presidente
III Commissione Consiliare
della Regione Liguria

Oggetto: Osservazioni al d.d.l. n°309: “Organizzazione turistica regionale”.

Con riferimento al disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale inerente **l'organizzazione turistica regionale**, corre l'obbligo rappresentare alcune osservazioni al riguardo che sottendono le modifiche o integrazioni al testo che, di seguito, si propongono.

In primo luogo si evidenzia la necessità dell'attribuzione delle funzioni di promozione turistica delle aree sub-regionali, nel rispetto delle loro specifiche peculiarità, ad un Ente pubblico che sia in grado di garantire continuità nel tempo all'azione promozionale ed imparzialità negli interventi sul territorio finalizzati al riequilibrio delle risorse tra le zone turisticamente più forti e quelle che necessitano di maggiore sostegno ed incentivazione.

A questo riguardo preme sottolineare come l'Ente Provincia, titolare di ampie funzioni amministrative in materia turistica, sia **il Soggetto istituzionale più adeguato a svolgere anche funzioni di promozione turistica** e di relativo coordinamento degli Enti sub provinciali, per la sua dimensione di area vasta - essenziale per il collegamento costa/entroterra - e per le molteplici competenze di tutela, di valorizzazione e di governo del territorio che gli sono complessivamente attribuite.

Le Province ritengono, pertanto, di poter efficacemente espletare funzioni di accoglienza e di promozione turistica, in alternativa alle APT, per il ruolo istituzionale che rivestono ed interpretano in ordine alla programmazione e regia di programmi promozionali concordati e realizzati in collaborazione con i Comuni e con gli altri Soggetti pubblici e privati del territorio.

La concertazione ed il coordinamento sono, infatti, elementi costitutivi di un metodo di lavoro già ampiamente adottato e sperimentato da ciascuna Provincia nel proprio ambito territoriale con risultati positivi e tangibili per la valorizzazione delle risorse turistiche, ambientali e produttive locali.

Occorre, inoltre, evidenziare che il d.d.l. regionale di cui trattasi, nell'individuare gli enti a cui compete la promozione **della costituzione di un Sistema Turistico Locale**, dovrà **attribuire alle Province un ruolo di particolare attenzione** per le capacità di aggregazione e di coordinamento che le caratterizzano.

Si sottolinea in proposito che, ad avviso della Scrivente, gli STL si identificano in forme associative tra Soggetti pubblici e privati che si costituiscono per valorizzare il territorio mediante programmi e progetti; in sostanza, potrebbero configurarsi quali patti territoriali per il turismo. Quindi, per la loro spontaneità di costituzione, per la loro temporalità legata al progetto da realizzare (anche perché può essere revocato il riconoscimento), non sono in grado di assicurare una promozione continua dell'intero territorio (a meno che non si aumentino le loro competenze funzionali e locali – previa convenzione con la Provincia – in particolare prevedendo un adeguato aumento dei finanziamenti)

Per quanto concerne i beni di proprietà delle A.P.T., in corso di soppressione, si ritiene che debba essere la Provincia , o comunque l'Ente o soggetto da questa indicato, a subentrare nella titolarità di detti beni. Ciò in coerenza con l'identificazione della Provincia quale Ente titolare di funzioni di promozione e di accoglienza turistica che può gestire direttamente o, mediante convenzioni, per il tramite di soggetti pubblici o privati, ivi comprese le Pro-loco e i STL , gli IAT, nonché in quanto appare evidente che sia più opportuno conservare a livello locale (e non regionale) la proprietà e la gestione di beni tradizionalmente fruiti dai cittadini e dai turisti delle diverse località.

Per quanto attiene, infine, alle funzioni amministrative che il documento regionale attribuirebbe alle Province, si evidenzia che le nuove funzioni in materia di classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere corrispondono alla condivisa esigenza di ricondurre ad un unico Ente le valutazioni di idoneità e di qualità di tutte le tipologie di accoglienza ricettiva sul territorio provinciale.

Inoltre, si sono necessariamente considerate trasferite alle Province le funzioni inerenti la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici di base precedentemente svolte dalle A.P.T. come previsto dall'art. 8, comma 2, punto e), della L.R. 3/95.

E' evidente che queste nuove attribuzioni, nonché quelle relative alle funzioni di accoglienza e di promozione dovranno essere accompagnate da un adeguato potenziamento degli Uffici provinciali competenti, in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto che:

- le strutture ricettive extra-alberghiere ufficialmente autorizzate sono complessivamente, in Liguria, almeno 554;
- i compiti relativi alla raccolta ed all'elaborazione dei dati statistici di base impegnano numerosi operatori, presso le attuali A.P.T. e gli IAT;
- l'accoglienza e la promozione turistica necessitano di idonei finanziamenti regionali onde consentire agli Enti, che investiranno anche risorse proprie, di operare proficuamente per ulteriormente qualificare l'offerta turistica di ciascun territorio provinciale.

A questo riguardo, si chiede l'immediata apertura , nelle more dell'approvazione del d.d.l. in esame, di un apposito tavolo Regione/Province per la puntuale definizione delle risorse occorrenti agli Enti delegati onde garantire all'utenza un compiuto ed adeguato espletamento delle funzioni di nuova attribuzione.

Si rileva, inoltre, la contestuale esigenza di coinvolgere direttamente le Province in fase di elaborazione del Regolamento inerente i criteri e le modalità di riconoscimento dei S.T.L.

Fatte queste necessarie premesse, la scrivente Unione presenta i seguenti emendamenti o integrazioni al d.d.l. in esame:

Art. 2, comma 1 la lettera c è sostituita dalla seguente:

c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato , con l'Unione Europea e il coordinamento con le altre Regioni anche transfrontaliere;

Art. 2, comma 1, dopo la lettera c, è inserita la seguente:

c bis) l'identificazione e valorizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali e le Camere di Commercio, delle risorse turistiche, dell'ambiente, dei beni culturali, delle tradizioni locali, nonché delle produzioni agricole e artigianali tipiche del territorio;

Art. 2, comma 1 la lettera i è sostituita dalla seguente:

i) la definizione, con l'Agenzia "In Liguria", le Camere di Commercio e le Province, delle azioni promozionali da effettuarsi sui diversi mercati.

Art. 3, prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

01. Sono riconosciute alle Province le seguenti funzioni:

- a) *Trasmissione alla Regione delle proposte previste al successivo art. 7 comma 1;*
- b) *presentazione, entro il termine indicato dal Comitato di coordinamento, delle proposte per la predisposizione del piano turistico triennale di cui al successivo art.5 ;*
- c) *promozione dell'attività di accoglienza ed interventi di valorizzazione turistica del territorio condivisi con la Regione e con gli Enti Locali e le Camere di Commercio nell'ambito di specifici accordi formali conclusi con tutti gli enti interessati;*
- d) *realizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e privati interessati di iniziative e manifestazioni di interesse turistico sul territorio di competenza;*
- e) *promozione, di concerto con gli Enti Locali interessati e altri soggetti pubblici o privati, della costituzione dei Sistemi Turistici Locali;*
- f) *gestione,anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati ivi comprese le ProLoco e STL, degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, previo nulla osta della Regione.*

Art. 5, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la valutazione dell'attività programmatica svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, alle strutture ricettive e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche, con particolare attenzione all'ambiente ed alla reale fruibilità dello stesso;

Art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della partecipazione alla formazione della programmazione turistica regionale è istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dall'Assessore al Turismo e composto dai rappresentanti delle Province, dell'ANCI, delle Camere di Commercio liguri, dei Comuni di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, da un rappresentante dell'UNCM, da un rappresentante di ciascun STL riconosciuto, da quattro rappresentanti, uno per provincia, scelti tra le designazioni pervenute dalle principali Associazioni regionali del Commercio, del Turismo, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria, dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia turistica e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia "In Liguria".

Art. 6, comma 2, dopo le parole “...successiva integrazione” è inserito il seguente periodo:

Le modalità per il funzionamento del Comitato verranno emanate dalla Regione con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure e tenuto conto delle segnalazioni delle Province, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione della programmazione turistica regionale e dell'attività promozionale dell'Agenzia "In Liguria".

Art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

- 1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per concertare, integrare e attuare progetti di promozione e di commercializzazione turistica, per sviluppare azioni congiunte per la crescita dell'economia turistica locale, per rafforzare e integrare i prodotti turistici, per incrementare ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, tenuto conto delle proposte necessarie e vincolanti promananti da ciascuna Provincia tenuto conto delle proposte necessarie e vincolanti promananti da ciascuna Provincia.**

Art. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2) Ai fini della concessione del riconoscimento, la Regione delega le Province a promuovere e coordinare i processi di costituzione dei STL, attraverso la concertazione con gli Enti Locali, le Camere di Commercio liguri e le principali associazioni provinciali del Commercio, del Turismo, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria. Il singolo STL deve essere costituito da soggetti pubblici e privati, intendendosi per tali le sole associazioni di categoria e/o i consorzi tra imprese, e deve soddisfare i requisiti definiti negli atti d'indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

Art.8, comma 4, ultima riga: sostituire “conferiscono” con “conferiranno”.

Art. 8, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) tradizioni artigianali ovvero le attività economiche e sportive caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.

Art. 8, comma 6, la lettera a è sostituita dalla seguente:

a) **adeguatezza delle risorse individuate e da conferire dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;**

Art. 9, il comma 1 è sostituito, dal seguente:

1. I STL svolgono i compiti di promozione e di impulso turistico del proprio territorio e possono curare *su delega delle Province* l'informazione e l'accoglienza turistica, compresa la gestione degli IAT.

Art. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La Regione attiva forme di collaborazione con i STL anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, avvalendosi dell'assistenza tecnica ed organizzativa *delle Province e delle Camere di Commercio.*

Art. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La Regione può, comunque, revocare il riconoscimento nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza sociale e del lavoro ascrivibili al Sistema Turistico e non agli aderenti che lo compongono singolarmente considerati.

Art. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Regione, tenuto conto dei suggerimenti promananti dalle Province provvedono ad assegnare o trasferire ai Sistemi Turistici Locali i finanziamenti previsti dall'art. 5 della Legge 29 Marzo 2001, n. 135.

Art. 11, il comma 2 è soppresso.

Art. 11, comma 3: dopo "La Giunta Regionale" inserire "inoltre".

Art. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2) All'entrata in vigore della presente legge, i Direttori Generali delle APT assumono anche le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle APT, da attuarsi entro un anno dalla nomina, e comunque sino a quando sarà individuato il

soggetto che ne assumerà le funzioni.

Art. 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5) La Provincia, o comunque l'Ente o soggetto da questa indicato, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse APT.

Art. 12, il comma 8 è soppresso.

Art.15, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis. La Regione provvede ad istituire nel bilancio corrente i capitoli di spesa per il trasferimento di adeguate risorse finanziarie, umane e strumentali alle Province per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate in materia di classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere di cui alla L.R. 13/92 e di raccolta ed elaborazione dei dati statistici di base di cui all'art. 8, comma 2 lettera e), della L.R. 3/95, nonché per le funzioni inerenti la promozione turistica locale e la gestione degli I.A.T.

Art 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2 bis .Nell'art. 11 comma 1 della Legge Regionale 14 Dicembre 1993, n. 55 è introdotta la seguente integrazione : "...gli Enti Strumentali, laddove la normativa statale di principio od una successiva legge regionale, non prevedano una diversa disciplina"

Art.17: comma 1 di sostituzione dell'art.2 della L.R.15/98, la lettera c), comma 2 è soppressa.

Dopo l'art.17 è inserito il seguente articolo:

Art. 17 bis

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 "Agenzia regionale per la promozione turistica")

1. l'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è modificato come segue:

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale, un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri espressi uno per ciascuna delle Province Liguri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 di modifica dell'art.4 della L.R.15/98, il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

2bis. Il Direttore generale, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla disciplina sugli Enti strumentali:

collabora con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per lo sviluppo turistico della Regione;

cura l'istruttoria e sottopone al Comitato di coordinamento, di cui all'art.6 della presente legge, ai fini di ottenerne il parere obbligatorio e vincolante, le questioni di carattere programmatico aventi natura promozionale"

Art. 19 di sostituzione dell'art. 5 della L.R.15/98, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La Commissione si riunisce almeno ogni due mesi e su richiesta del Presidente della stessa o del Direttore generale dell'Agenzia ed esprime parere obbligatorio sul piano di programmazione triennale nonché sul piano esecutivo annuale di cui all' art. 17, comma 2, lettera a) della L.R .del....., n°